

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, BIANCHINI, VISCARDI, CELLINI, RAVAGLIA,
SERRENTINO, CIAMPAGLIA, CORSI, RIGHI, PATRIA**

Presentata l'8 febbraio 1990

Rifinanziamento di interventi in campo economico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso del 1989 gli accantonamenti disposti in legge finanziaria sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rimasti in gran parte inutilizzati; la proposta di legge che qui si presenta ha lo scopo pertanto di giungere ad una tempestiva utilizzazione delle somme accantonate in tabella B della legge finanziaria per il 1990.

La proposta, che consta di 8 articoli, provvede al rifinanziamento di alcuni regimi agevolativi alle imprese. Trattasi di alcune normative di interventi di grande rilevanza per le categorie interessate: è il caso questo della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le imprese commerciali, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per le imprese aeronautiche e del Fondo nazionale per l'artigianato. Normative che per-

durando la fase di blocco delle autorizzazioni di spesa, rischiano di perdere la necessaria continuità operativa, indispensabile a garantire l'efficacia delle azioni e degli interventi fin qui intrapresi.

La proposta di legge prevede inoltre norme di interpretazione autentica, nonché integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente interventi per lo sviluppo della cooperazione ed agevolazioni per la costituzione di cooperative formate da lavoratori provenienti da aziende in crisi.

L'articolo 1 dispone l'integrazione per 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 del Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

Il 75 per cento di tali risorse è destinato a finanziare gli interventi a favore dell'artigianato di competenza regionale, il 10 per cento è destinato alla realizzazione del sistema informativo e dell'osservatorio economico dell'artigianato, mentre il restante 15 per cento è utilizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sulla base di tale ripartizione, il rifinanziamento di lire 100 miliardi per ciascun anno del Fondo verrebbe così ripartito:

	miliardi
a) interventi regionali	225
b) sistema informativo ed osservatorio economico	30
c) iniziative nazionali o ultraregionali	45
Totale . . .	300

Il comma 3 del medesimo articolo ha carattere esclusivamente tecnico ed è volto a garantire una più equilibrata ripartizione delle somme stanziati sul Fondo nazionale per l'artigianato. In base all'attuale normativa infatti il 10 per cento dei conferimenti al Fondo devono essere destinati alla realizzazione dell'osservatorio economico e del sistema informativo. In considerazione del fatto che sulla base degli stanziamenti già effettuati sono riservati all'osservatorio economico e al sistema informativo 13 miliardi di lire (peraltro ancora non utilizzati) si ritiene opportuna una modifica della norma che deleghi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, la determinazione delle somme da riservare all'osservatorio e al sistema informativo sulla base delle effettive necessità finanziarie.

L'articolo 2 dispone il rifinanziamento degli interventi a favore delle imprese nazionali che partecipino a programmi aeronautici in collaborazione internazionale già previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (finanziamenti alle imprese per

programmi, studi, progettazioni, prototipi, prove, investimenti di industrializzazione ed avviamento alla produzione, fino alla concorrenza dei relativi costi). Considerato che il fabbisogno complessivo per le domande già approvate e per quelle in istruttoria è di circa 1094 miliardi di lire, e che sono stati già disposti stanziamenti per 690 miliardi (di cui 50 nel 1990 e nel 1991) il rifinanziamento della normativa per 280 miliardi è appena sufficiente ad un parziale accoglimento di tutte le domande presentate.

L'articolo 3 prevede il rifinanziamento della cosiddetta « legge Vajont ». In particolare la legge n. 1457 del 4 novembre 1963, come modificata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, prevede tra l'altro interventi agevolativi a favore delle imprese che si insediano nelle aree dei consorzi di industrializzazione della provincia di Belluno e Pordenone, consistenti in:

a) contributi in conto capitale fino a 20 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei nuovi impianti;

b) finanziamenti agevolati, ammortizzabili in quindici anni, per la parte residua della spesa con contributo in conto interessi.

I consorzi di Belluno e Pordenone hanno attualmente in giacenza nuove domande di insediamento industriale, per le quali non risultano disponibili adeguate risorse finanziarie sugli appositi capitoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rifinanziamento complessivo della normativa, di lire 20 miliardi per contributi in conto capitale (di cui 10 disposti nella tabella D della legge finanziaria 1990) e lire 150 miliardi per contributi sugli interessi nei 10 anni è pertanto indispensabile alla copertura degli oneri, derivanti sia dalle iniziative in essere sia per le nuove iniziative che saranno assunte nelle aree dei consorzi già infrastrutturate e non ancora occupate.

L'articolo 4 dispone il rifinanziamento per 350 miliardi nel triennio 1990-1992

della legge 10 ottobre 1975, n. 517 che prevede i finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali. L'accantonamento della finanziaria — lire 350 miliardi di cui 175 al sud — è comunque solo parzialmente adeguato alle esigenze derivanti dalle domande presentate già al Ministero, considerato che per quelle relative a imprese del centro-nord è previsto un onere complessivo di lire 700 miliardi a fronte dei 111 miliardi attualmente disponibili.

L'ipotesi di proiezioni dello stanziamento oltre il 1992 e fino al 1999, quantificato in lire 1750 miliardi, diventa pertanto una necessità per consentire di soddisfare le richieste in corso.

L'articolo 5 dispone il rifinanziamento per lire 240 miliardi nel triennio 1990-1992 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

L'accantonamento della finanziaria dovrebbe consentire di far fronte parzialmente alle esigenze finanziarie derivanti dalle domande presentate al Ministero.

La ripartizione fra contributo in conto capitale e in conto interessi e l'ipotesi di proiettare fino al 1990 lo stanziamento per il contributo in conto interessi dovrebbe consentire un « allineamento » fra i due tipi di contributo ai fini della materiale possibilità di procedere alla concessione ed erogazione delle agevolazioni.

L'articolo 6 dispone il rifinanziamento dell'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, che prevede la concessione di contributi in conto capitale (50 per cento investimento) per progetti di innovazione tecnologica ed organizzativa, assistenza tecnica e qualificazione professionale delle imprese commerciali.

L'accantonamento in finanziaria risulta, per il momento, adeguato ai fabbisogni finanziari in essere.

L'articolo 7 dispone norme di interpretazione autentica nonché modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49. Il comma 1 chiarisce che il pos-

sesso di tutti i requisiti per l'accesso delle cooperative ai benefici della legge deve sussistere al momento della presentazione della domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte della società finanziaria e non al momento della costituzione della cooperativa. Infatti, spesso le cooperative, per semplicità di prassi vengono costituite da nove soci e solo successivamente si aggiungono altri lavoratori.

Tra questi ultimi possono trovarsi gli stessi titolari dell'impresa di provenienza che diventano, in tal caso, il punto di riferimento per gli altri lavoratori e l'elemento propulsore dell'iniziativa. La presenza dell'imprenditore può essere vista con favore per la maggiore dimestichezza con le attività imprenditoriali. È comunque conforme allo spirito della legge garantire la salvaguardia dell'occupazione di tutti i soggetti coinvolti nell'attività lavorativa di provenienza. È chiaro, poi, che tra le imprese di provenienza, poiché la legge non prevede per esse alcun particolare assetto societario, non possono non essere comprese anche le società cooperative che sono soggetti imprenditoriali a tutti gli effetti (articoli 2511 e 2082 del codice civile). L'unico requisito richiesto dalla legge è che l'impresa si trovi in una situazione tale da mettere in pericolo l'occupazione. Tale frequente circostanza si può verificare non solo nei casi di crisi aziendale ma anche in quelli di liquidazione volontaria dell'intera azienda o di un ramo di essa.

Inoltre, poiché la finalità precipua della legge è la tutela dell'occupazione dei lavoratori, si deve prescindere, con riguardo all'impresa di provenienza, sia dalla data dell'assunzione che da quella di licenziamento dei lavoratori. Occorre, ancora, tener presente che l'eventuale costituzione della cooperativa in data anteriore all'interruzione del rapporto di lavoro dei propri soci non può costituire elemento di contrasto con gli scopi della legge. Infatti la legge attribuisce i requisiti soggettivi ai lavoratori posti in cassa integrazione e quindi dipendenti ed ai lavoratori dipendenti da imprese assoggettate a procedure concorsuali, senza im-

porre alcuna successione temporale tra la cessazione del rapporto di lavoro e la costituzione della cooperativa. Inoltre la costituzione della cooperativa può consentire di non interrompere la produzione e l'esigenza di una persona giuridica può rappresentare il presupposto per tutta una serie di atti necessari alla prosecuzione dell'attività.

Il comma 2 costituisce norma interpretativa dettata dalla necessità di chiarire che il termine iniziale dell'operatività del fondo speciale è da correlare all'emanazione dei provvedimenti amministrativi di attuazione, e non alla data di promulgazione della legge che ne determinerebbe la scadenza alla data del 6 marzo 1989.

Il comma 3 è norma di interpretazione autentica volta a chiarire la possibilità già prevista dalla delibera del CIPI del 19 dicembre 1985, di effettuare più interventi agevolati a favore di una stessa cooperativa. Ciò per ovviare sia alle modeste disponibilità economiche da parte dei lavoratori (licenziati e cassaintegrati) al momento della richiesta dei benefici sia per consentire di realizzare eventuali successivi programmi integrativi richiesti dalle nuove realtà operative;

I commi da 4 a 8 prevedono:

a) la limitazione della possibilità di nuove associazioni ai soli cassaintegrati;

b) la limitazione dell'impegno economico dei soci al momento della costituzione della cooperativa, rinviando l'obbligo del versamento delle quote all'epoca dell'effettivo avvio dell'attività;

c) l'obbligo della forma cooperativa per le società finanziarie, in quanto tale forma giuridica garantisce la destinazione pubblica del patrimonio sociale in caso di scioglimento e sull'assenza di scopi di lucro delle società medesime;

d) che il programma degli investimenti può comprendere, o essere esclusivamente rappresentato, dalla copertura del previsto fabbisogno di capitale di esercizio;

e) un più approfondito controllo dell'effettiva realizzazione dei progetti proposti, mediante l'istituzione di apposite com-

missioni ministeriali. L'attività di queste commissioni potrà sostituire le perizie giurate di collaudo con conseguente riduzione dei costi a carico delle cooperative.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 prevedono che sulle somme non utilizzate dei fondi istituiti dalla legge 29 febbraio 1985, n. 49, in deroga alla norma generale, la sezione coopercredito (il cui fondo di dotazione è costituito quasi esclusivamente dallo Stato) corrisponda un interesse pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di tre punti.

Le disponibilità sia del Foncooper che del fondo speciale sono attualmente giacenti infruttifere presso il Ministero del tesoro, avendo la sezione per il credito alla cooperazione restituito le relative somme al Tesoro, valutando eccessivamente onerosi gli interessi da corrispondere sulle somme non utilizzate. Ciò determina la duplice conseguenza negativa di privare i fondi di un'adeguata remunerazione e di allungare i tempi necessari all'utilizzo delle somme destinate all'erogazione, con gravi ripercussioni per la stessa realizzazione dei programmi di investimento.

La norma dell'articolo 8 consentirebbe invece di incrementare le dotazioni con gli interessi corrisposti dalla sezione, per un ammontare annuo stimabile in complessive lire 15 miliardi circa.

Il comma 3 dell'articolo 8 prevede il comando di quattro unità di personale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per far fronte agli adempimenti connessi alla legge n. 49 del 1985. Le iniziative promosse da lavoratori licenziati o cassaintegrati ai fini della salvaguardia del posto di lavoro presentano di norma carattere di urgenza considerato che sovente i programmi predisposti sono rivolti al rilievo delle aziende in crisi. Ciò determina la necessità che le provvidenze richieste ai sensi della legge n. 49 del 1985 siano accordate nel minor tempo possibile. Per sopperire a tali necessità si riavvisa pertanto l'opportunità di un adeguato potenziamento dei competenti uffici del Ministero preposti all'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato).

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita per il triennio 1990-1992, la somma di lire 100 miliardi per ciascun anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando la voce: « Rifi-nanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del de-creto-legge 31 luglio 1987, n. 318, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 3 otto-bre 1987, n. 399, è sostituito dai se-guenti:

« 3. la restante quota del 25 per cento del fondo è utilizzata per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultra regionale, con riferimento anche ad atti-vità promozionale all'estero, nonché per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale del-l'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, de-termina annualmente la quota da riser-vare al sistema informativo e all'osserva-torio economico.

3-bis. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato, determina i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme destinate alla realizzazione delle inizia-

tive di valorizzazione e sviluppo del settore di cui al comma 3. La quota destinata al sistema informativo e all'osservatorio economico è disposta dal Consiglio nazionale dell'artigianato ».

4. Le norme di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1990.

ART. 2.

(Imprese del settore aeronautico).

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 280 miliardi, di cui lire 40 miliardi nel 1990 e lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 40 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce « Rifiinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

ART. 3.

(Rifiinanziamento della legge n. 1457 del 1963).

1. Per la concessione dei contributi di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge medesima, come modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per cia-

scuno degli anni 1991 e 1992. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce « Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19 lettera a), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno.

2. Per la concessione dei contributi di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e come modificato dall'articolo 11 della legge 4 novembre 1973, n. 837, è autorizzato un ulteriore limite di impegno decennale di lire 15 miliardi per gli anni finanziari 1991 e 1992. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce « Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19 lettera b), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno (limite di impegno).

ART. 4.

*(Fondo per il credito agevolato
al commercio).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio è incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991

e di lire 200 miliardi per l'anno 1992, nonché di ulteriori lire 250 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per il 1990, lire 100 miliardi per il 1991 e lire 200 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifiinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio ».

ART. 5.

(Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso).

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 70 miliardi per l'anno 1990, lire 70 miliardi per l'anno 1991 e lire 100 miliardi per l'anno 1992, nonché di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1999 per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo la seguente ripartizione:

a) lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e lire 90 miliardi per il 1992 per la concessione di contributi in conto capitale;

b) lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1999 per la concessione di contributi in conto interessi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e 100 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capi-

tolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso ».

ART. 6.

(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio).

1. Il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3 della legge n. 121 del 1987 ».

ART. 7.

(Norme di interpretazione autentica, modifiche ed integrazioni della legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. Nel comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 sono assunte le seguenti interpretazioni autentiche:

a) la parola « costituite » è intesa come composte al momento della presentazione della domanda di contributo;

b) tra i lavoratori che possono partecipare alle cooperative ammesse ai benefici possono essere compresi anche i titolari delle imprese o i soci ed i dipendenti delle cooperative di provenienza;

c) per cessazione dell'attività si intende anche la cessazione di uno o più rami di attività,

d) ai fini dell'ammissione ai benefici, si prescinde dalla data di assunzione del lavoratore da parte dell'impresa di provenienza, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e da quella di cessazione dell'attività dell'impresa o di un suo ramo. La costituzione della cooperativa e l'acquisizione della qualifica di socio possono essere antecedenti alla risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Nel comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 49 del 1985 quale data di inizio dell'operatività del fondo speciale si intende quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione della legge.

3. Nel comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 49 del 1985 per misura massima del contributo si intende un ammontare pari a tre volte il capitale sociale sottoscritto in ciascuna cooperativa. Il contributo può essere accordato anche sulla base di successive sottoscrizioni di capitale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge medesima correlate ad aggiuntivi programmi di investimenti, fermi restando il limite massimo indicato al comma 5 dell'articolo 17, determinato alla data del primo provvedimento di concessione, ed il possesso dei requisiti di legge.

4. Nel comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, le parole « in cassa integrazione guadagni » sono sostituite dalle seguenti: « Dotati dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 ».

5. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 49 del 1985 è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori di cui all'articolo 14 sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve risultare versato al momento della presentazione della domanda di contributo; la parte rimanente deve essere versata entro due anni ».

6. Il comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1985 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata dotate dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 21 dell'articolo 2 ed il cui capitale sociale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi ».

7. Nel comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 49 del 1985 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tali progetti possono prevedere investimenti o la copertura del fabbisogno di capitale di esercizio, determinato sulla base di un bilancio previsionale ».

8. Nell'articolo 19 della legge n. 49 del 1985, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'accertamento della realizzazione dei progetti è effettuato da apposite commissioni, nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, con onere a carico del fondo speciale di cui all'articolo 17 della presente legge ».

ART. 8.

1. Sulle somme affluite e non utilizzate al fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, ed al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della medesima legge, la sezione speciale per il credito alla cooperazione corrisponderà un tasso di interesse annuo determinato con decreto del Ministro del tesoro che, in deroga a quanto previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 237, non potrà comunque superare il tasso ufficiale di sconto diminuito di tre punti.

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è abrogato.

3. Per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di quattro unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o ente di provenienza.